

Circolare n°: 15/2022

Oggetto: *Le novità del Decreto Aiuti e della conversione in legge del DL Ucraina*

Sommario: È stato pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17.05.2022 (in vigore dal 18.05.2022) il D.L. 50/2022, recante nuove misure economiche a favore delle imprese e famiglie.

Successivamente sulla G.U. 20.05.2022 n. 117, è stata pubblicata la legge di conversione del DL n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina).

Contenuto: _____

I provvedimenti introducono e rafforzano gli aiuti per fronteggiare l'aumento dei prezzi energetici, nonché diverse misure per mitigare gli effetti della crisi Ucraina. Nel dettaglio le principali misure riguardano:

- Il rafforzamento dei crediti d'imposta per l'energia elettrica e il gas;
- L'introduzione di un credito d'imposta per gli autotrasportatori;
- L'introduzione di specifiche misure per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale;
- Il potenziamento del sistema di garanzie centrali (FCG e SACE);
- Il rafforzamento dei crediti d'imposta 4.0 beni immateriali e del bonus formazione 4.0;
- Un bonus da 200 euro "una tantum" a favore di dipendenti, pensionati, autonomi e professionisti;
- La proroga al 30 settembre 2022 del termine per l'effettuazione del 30% dell'intervento complessivo per le abitazioni unifamiliari, e l'introduzione di alcune modifiche in materia di circolazione dei crediti fiscali edilizi;
- L'obbligo a decorrere dal 1.1.2023 della attestazione SOA in capo alle imprese appaltatrici/subappaltatrici per poter fruire della detrazione del 110%.

Con la presente circolare evidenziamo sommariamente le principali misure introdotte dai provvedimenti in oggetto.

Indice: _____

P.1 ————— MISURE PER LE IMPRESE

P.2 ————— MISURE PER LE PERSONE FISICHE

Riproduzione vietata

MISURE PER LE IMPRESE:

CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA E GAS

Vengono potenziati i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas. In particolare, sono oggetto di modifica i seguenti crediti d'imposta:

- Il credito per imprese non energivore di cui all'art. 3 del D.L. 21/2022, viene incrementato dal 12% al 15%;
- Il credito per le imprese non gasivore di cui all'art. 4 del D.L. 21/2022, viene incrementato dal 20% al 25%;
- Il credito per le imprese gasivore di cui all'art. 5 del D.L. 17/2022, viene incrementato dal 20% al 25%.

Inoltre, viene introdotto un ulteriore credito d'imposta a favore delle imprese gasivore, pari al 10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Di seguito si riepilogano le misure disponibili dopo la conversione in legge del DL Ucraina (DL 21/2022) e l'introduzione del D.L. Aiuti (DL 50/2022).

Beneficiari	Aiuto
Imprese energivore	20% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022
	25% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022
Imprese diverse da quelle energivore, con contatori di potenza pari o superiore a 16,5kw	15% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed utilizzata nel primo trimestre 2022
Imprese gasivore	10% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022
	25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022
Imprese diverse da quelle gasivore	25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel secondo trimestre 2022

Con la circolare n. 13/E/2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato, con riferimento ai crediti d'imposta per le imprese energivore e non, che ai fini del calcolo del costo medio della componente energetica si tiene conto:

Riproduzione vietata

- dei costi sostenuti per l'energia elettrica (incluse le perdite di rete);
- dei costi del dispacciamento inclusi i corrispettivi per la copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;
- dei costi di commercializzazione.

Si tratta sostanzialmente della voce indicata in fattura come "spesa per la materia energia".

Ricordiamo che entrambi i crediti d'imposta (gas ed energia elettrica) possono essere ceduti ad altri soggetti, comprese le banche e gli intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di:

- a. banche e intermediari finanziari vigilati;
- b. imprese di autorizzazione autorizzate ad operare in Italia.

Per la cessione del credito è richiesta l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (Commercialista/Revisore o CAF).

RATEIZZAZIONE BOLLETTE

In sede di conversione del DL Ucraina (DL n. 21/2022) è stata confermata la misura che consente alle imprese di rateizzare fino a 24 rate mensili quanto dovuto per i consumi energetici di maggio e giugno 2022.

Accedono alla rateizzazione (da richiedere al soggetto fornitore) le imprese clienti finali di energia elettrica e gas aventi sede in Italia.

CREDITO D'IMPOSTA AUTOTRASPORTATORI

Viene istituito un credito di imposta a favore delle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di cui all'art. 24-ter, c. 2, lett. a), testo unico delle accise.

Il beneficio è pari al 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, utilizzati per l'esercizio dell'attività, al netto dell'IVA. Il credito d'imposta:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli art. 61 e 109, c. 5, TUIR;

Riproduzione vietata

- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

MISURE PER LA LIQUIDITA'

Al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dal conflitto Russo-Ucraino, vengono potenziati gli strumenti a sostegno della liquidità delle imprese (SACE e Fondo di Garanzia).

In particolare, SACE è autorizzata a concedere **fino al 31 dicembre 2022**, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti erogati in favore delle imprese, inclusa l'apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l'Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto della crisi attuale.

Le garanzie sono rilasciate per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (con la possibilità di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi) e di importo non superiore al maggiore fra:

1. il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve essere considerato il fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi);
2. il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti la domanda di finanziamento.

La durata dei finanziamenti può essere estesa fino a 8 anni.

Il finanziamento deve essere destinato a sostenere:

- a. costi del personale;
- b. canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda;
- c. investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni.

Riproduzione vietata

Il valore della garanzia varia in funzione del numero dei dipendenti e del fatturato:

1. **90%** per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
2. **80%** per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
3. **70%** per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Per i finanziamenti di durata fino a 6 anni, il costo della garanzia è pari a:

- per le PMI: 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno, per le PMI;
- per le imprese diverse dalle piccole e medie imprese: 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

Parallelamente viene potenziato anche l'intervento del **Fondo Centrale di garanzia** per le PMI, prevedendo che per i finanziamenti concessi successivamente **al 18 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** e finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, la garanzia può arrivare al 90%.

La garanzia è concessa:

- entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi (se l'impresa ha iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, deve fare riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi) e il 50% dei costi sostenuti per l'energia nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
- a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei 26 settori indicati nell'allegato I del Temporary Framework crisi Ucraina-Russia.

L'efficacia della garanzia è subordinata all'approvazione della Commissione Europea.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

A favore delle PMI danneggiate dalla crisi ucraina è riconosciuto un contributo a fondo perduto. Il beneficio spetta esclusivamente alle PMI, diverse da quelle agricole, che hanno realizzato negli ultimi 2 anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale.

Per accedere al contributo è necessario inoltre che le imprese:

- a. abbiano subito, nel 1° trimestre 2022, un incremento del costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto alla media dello stesso periodo del 2019 (ovvero, per le imprese costituite dal 1° gennaio 2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2021);
- b. abbiano subito nel 1° trimestre 2022 un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019.

L'importo del contributo a fondo perduto, che non può essere superiore a 400.000 euro, è determinato applicando alla differenza tra l'ammontare medio dei ricavi relativi al 1° trimestre 2022 e l'ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019 le seguenti percentuali:

- 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

È demandato ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico l'attuazione della misura.

MISURE PER IL SETTORE AGRICOLO, ZOOTECNICO E AGROINDUSTRIALE

Al fine di aumentare la capacità di produzione di energia elettrica rinnovabile, alle imprese del settore **agricolo, zootecnico e agroindustriale** è consentito realizzare impianti fotovoltaici sulle coperture delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare. È altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.

La disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul PNRR, e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Inoltre, Ismea, previa autorizzazione della Commissione Europea, potrà concedere una garanzia diretta del 100% su nuovi finanziamenti erogati da banche, intermediari finanziari ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti che prevedono:

- un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione (comunque, non superiore a 35.000 euro);
- l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e una durata fino a 120 mesi.

BONUS 4.0 BENI IMMATERIALI E FORMAZIONE

Sono rafforzate le misura relative al credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, compresi nell'allegato B annesso alla legge n. 232/2016, e del bonus formazione 4.0:

- a. **BONUS 4.0 IMMATERIALI**: per gli investimenti effettuati a decorrere **dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022** (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) l'aliquota viene elevata dal 20% al 50%;
- b. **BONUS FORMAZIONE 4.0**: per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese sono aumentate dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40 al 50% per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e che i

risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all'entrata in vigore del decreto che non soddisfino le predette condizioni, invece, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40% per le piccole imprese e al 35% per le medie imprese.

MISURE PER LE PERSONE FISICHE:

SUPERBONUS 110%

Viene disposto che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche, (unifamiliari e unità funzionalmente indipendenti), la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data **del 30 settembre 2022** (anziché 30 giugno 2022, come previsto dalla legge di Bilancio 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

Viene precisato che ai fini del computo della suddetta percentuale del 30% possono essere compresi anche i lavori non agevolati dal superbonus.

CESSIONE BONUS EDILIZI

Il provvedimento introduce due modifiche sostanziali in tema di circolazione dei crediti fiscali:

1. consente agli intermediari finanziari di cedere i crediti acquistati dalle imprese o dai privati a un soggetto fuori dal circuito bancario senza dover effettuare obbligatoriamente i due passaggi in "ambiente controllato";
2. prevede che la cessione dei crediti fuori dal circuito bancario possa essere effettuata solamente ai correntisti "professionali privati"¹.

Tali novità entrano in vigore solamente per le prime cessioni dei crediti effettuate **a decorrere dal 1° maggio 2022**.

ATTESTAZIONE SOA

In sede di conversione del DL Ucraina (DL n. 21/2022), è stato previsto che a decorrere dal 1.1.2023, per poter fruire del superbonus 110%, è necessario che i lavori di importo

¹ Si veda Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007.

superiore a 516.000 euro siano affidati ad un'impresa in possesso della qualificazione di cui all'art. 84 D.lgs. 50/2016, ossia l'attestazione SOA, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto.

Analogo requisito deve sussistere anche per le imprese subappaltatrici.

In sede di prima applicazione **dal 1.1.2023 al 1.7.2023** il requisito si considera soddisfatto anche se l'impresa dimostra al committente/subappaltatore di aver sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della citata attestazione. Resta fermo che la detrazione, la cessione o lo sconto, sono in ogni caso subordinate all'avvenuto rilascio della SOA.

BONUS 200 EURO

Viene istituito un bonus di 200 euro, erogato una tantum, e destinato a pensionati e lavoratori dipendenti con reddito inferiore a 35.000 euro, disoccupati, soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza, lavoratori stagionali e lavoratori domestici.

L'indennità è prevista anche a favore di lavoratori autonomi e professionisti. A tal fine viene istituito un fondo da 500 milioni di euro. L'importo e le modalità di concessione dell'aiuto saranno definiti con apposito decreto ministeriale.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello STP SRL

Dr. Fabio Pavan